

Proposta n. 1364 Anno 2018



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale



IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]



Atto N. 1195/2018

Oggetto: MIRABELLI S.R.L.. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06, PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA E SELEZIONE DI RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA, VIA DELLE PIANE, 83.

In data 12/06/2018 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la Deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista, in particolare, la Parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Vista, in particolare, la Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga

alcune direttive”;

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

Visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

Visto il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;

Visto il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) N. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il D.M.A. 05.02.1988 relativo all'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006”;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 4532 del 27.09.2009, successivamente modificato con il Provvedimento Dirigenziale n. 6530 del 17.12.2012, con il quale la Mirabelli S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla gestione di un centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso e attività di gestione rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito nel comune di Ronco Scrivia in via delle Piane 83C;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 8118 del 22.12.2010 con il quale è stato approvato il Piano di Prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio ed è stato autorizzato lo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito in via delle Piane

83C nel comune di Ronco Scrivia, di titolarità della Mirabelli S.r.l.;

Vista l'istanza di modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti presso l'impianto sito nel comune di Ronco Scrivia in via delle Piane, 83C, presentata con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 54915 del 01.04.2014, dalla Società Mirabelli e tesa ad aggregare in un unico titolo autorizzativo l'attività di raccolta e demolizione veicoli fuori uso, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi finora gestita (presso il medesimo stabilimento) in regime di procedure semplificate di cui art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e l'autorizzazione allo scarico rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 8118 del 22.12.2010;

Rilevato che l'attività di recupero rifiuti è iscritta al n. 52 dell'apposito registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti;

Ritenuto che in assenza di una attività di frantumazione l'attività effettuata presso l'impianto non rientra nella casistica di attività soggette ad AIA di cui al punto 5.3 lett. a) 4) dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06;

Vista la nota protocollo n. 39672 del 16.04.2014 con la quale è stato comunicato l'avvio di procedimento relativo all'istanza presentata;

Vista la nota protocollo n. 66824 del 08.07.2014 con la quale l'Ufficio strumenti Urbanistici della Provincia di Genova ha comunicato di non rilevare aspetti di competenza agli effetti urbanistici, riscontrando la mera conferma dell'impianto esistente senza la previsione di opere edilizie né di modifiche alla destinazione d'uso dell'impianto già autorizzato ed operante;

Vista la nota del Comune di Ronco Scrivia, protocollo n. 4988 del 01.09.2014 con la quale si attesta la conformità urbanistica dell'attività svolta dalla Mirabelli S.r.l. alle destinazioni d'uso ammesse nel rispetto della prescrizione di seguito riportata:

- la visuale dalle aree pubbliche dei materiali stoccati nelle aree esterne venga protetta a mezzo di adeguata recinzione formata da siepi sempreverdi e/o da muri intonacati di altezza adeguata.

Visti gli esiti della conferenza dei servizi tenutasi in data 03.09.2014, che fatta salva la richiesta di rimodulare i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili e di fornire planimetria aggiornata dell'impianto, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto presentato;

Vista la nota protocollo n. 96212 del 13.10.2014 con la quale la Società Mirabelli ha prodotto integrazioni richieste in sede di conferenza dei servizi;

Viste le note, assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 12825 e 12827 del 12.02.2015 con le quali è stata comunicata la variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto;

Vista la nota, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 88046 del 06.11.2015 con la quale è stata comunicata una ulteriore variazione del nominativo del responsabile tecnico

dell'impianto;

Vista la nota protocollo n. 62481 del 21.11.2017, con la quale è stato richiesto al Settore Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Liguria di chiarire se, in occasione dell'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione, l'attività svolta presso l'insediamento, fosse stata da ritenersi soggetta a screening/VIA;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità" con la quale la Regione Liguria ha provveduto ad adeguare la propria disciplina in materia di VIA;

Rilevato in particolare la suddetta legge regionale ha abrogato la previgente legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni con conseguente abrogazione degli atti adottati in forza della sopra richiamata normativa;

Rilevato altresì che la Legge regionale 28 dicembre 2017, 29 ha rinviato alla Giunta Regionale l'adozione di Atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 21.02.2018, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per esercizio delle funzioni in materia di VIA;

Considerato quanto riportato all'art. 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento Regionale in merito alla archiviazione dei procedimenti relativi ad istanze di rinnovo ex art 2 comma 4bis della L.R. 38/98 – tra l'altro abrogato con L.R. 28 dicembre 2017 n. 29 - presentate successivamente al 16 maggio 2017;

Vista la nota di Mirabelli S.r.l., assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 30538 del 05.06.2018 con la quale è stata fornita documentazione integrativa;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato, in data 05.06.2018, da personale dell'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche al fine in particolare di verificare le presenza dei requisiti tecnici e le modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII del D.Lgs. n. 49/2004 per le attività di gestione dei RAEE;

Ritenuto per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera che:

- l'attività di rottamazione dei veicoli fuori uso debba essere condotta nel rispetto delle prescrizioni individuate del D.Lgs. n. 209/2003, come modificato dal successivo D.Lgs. n. 149/2006;
- l'attività di riduzione volumetrica con l'esistente pressa manuale e le operazioni di taglio con cesoia manuale possano essere ricomprese tra quelle ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui al comma 4 lettera a) parte IV all'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06;
- le operazioni di taglio manuale ad ossigas debbano essere autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006., ma che, stante le dimensioni dei pezzi sottoposti al taglio, non sia necessario prescrivere alla Società la captazione dei fumi originati dalla suddetta attività.

Considerato che Mirabelli S.r.l., con nota del 01.04.2014, assunta a protocollo provinciale n. 3837 del 01.04.2014, ha formulato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, nell'ambito dell'istanza per

una modifica sostanziale dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto sito in comune di Ronco Scrivia anche richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 8118 del 22.12.2010;

Visto che dalla relazione istruttoria redatta da personale della Direzione Ambiente in materia di gestione delle acque e scarichi emerge quanto segue:

Attività

Presso il centro di Via delle Piane – comune di Ronco Scrivia la Mirabelli S.p.A. svolge operazioni di stoccaggio, cernita e recupero di diverse tipologie di rifiuti, in prevalenza metalli ferrosi e metalli non ferrosi. Gestisce inoltre, un impianto per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili.

L'impianto ha una superficie complessiva di circa 5000 m². parzialmente occupati da un capannone di 480 m², da una copertura in muratura aperta su quattro lati di superficie pari a 500 m² e da un fabbricato di 650 m².

L'area scoperta, pari a circa 3370 m²., è dotata di superficie impermeabile con pavimentazione in calcestruzzo.

La rete di raccolta e di allontanamento delle acque di pioggia è costituita da un'unica condotta in corrispondenza del compluvio del piazzale sulla quale sono posizionate diverse caditoie e che termina direttamente nell'impianto di depurazione esistente.

Sulla base del "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di prima pioggia" sono stati realizzati dei lavori che consistono nella posa in opera di una nuova rete di raccolta delle acque piovane che cadono sulle coperture dell'insediamento e l'allontanamento delle stesse alla rete fognaria comunale delle acque bianche. I lavori hanno compreso anche l'allontanamento nella rete delle acque bianche delle acque derivanti dal dilavamento della sede stradale che in passato defluivano all'interno dell'insediamento. Ad oggi tutte le acque in parola sono convogliate sul piazzale e da questo all'impianto di depurazione.

I piazzali scoperti dell'insediamento vengono puliti mediamente ogni mese, in assenza di precipitazioni atmosferiche, mediante spazzamento manuale.

Sul piazzale dell'impresa è inoltre presente una colonna per la distribuzione di gasolio (cisterna interrata da 5 m³) utilizzata per i mezzi dell'azienda. Le acque piovane ricadenti su tale superficie vengono raccolte e trattate unitamente alle acque di pioggia che interessano le altre aree dell'insediamento.

Impianto di depurazione

L'impianto di depurazione presenta una tipologia impiantistica che, sulla base della specifica attività della ditta, fornisce la maggiore garanzia di sicurezza possibile, prediligendo un impianto in grado di operare in continuo su una certa portata e che by-passa portate più elevate di un certo valore piuttosto che un impianto in grado di trattare solo i primi 5 mm di pioggia per ogni evento meteorico per poi deviare tutto il resto.

Le acque di pioggia sono pertanto trattate in continuo per una portata massima di 20,34 l/s, nel

caso di eventi che generano una portata maggiore, l'eccedenza viene by-passata.

Il sistema di depurazione è stato progettato per trattare in maniera statica, senza organi elettromeccanici, acque contaminate da solidi sedimentabili, grassi e oli minerali non emulsionabili ed idrocarburi.

L'impianto è costituito da una vasca prefabbricata in monoblocco, suddivisa in tre scomparti ed avente un volume utile pari a circa 24,50 m³. e presenta le seguenti caratteristiche costruttive:

1° comparto

- deviazione delle acque di pioggia per mezzo di soglia con stramazzo;
- immissione delle eventuali acque eccedenti, tramite tubazione di by-pass, direttamente al corpo recettore finale;
- prima fase di decantazione delle sostanze solide più grossolane.

2° comparto

- decantazione del materiale sedimentabile che per effetto gravitazionale si deposita sul fondo;
- disoleazione statica delle sostanze oleose leggere che si stratificano in superficie
- filtrazione a coalescenza delle sostanze oleose ancora in sospensione.

3° comparto

- comparto di calma per favorire la sedimentazione delle sostanze solide più leggere;
- panni oleassorbenti per filtrazione finale;
- pozzetto di campionamento.

Il pozzetto di campionamento dovrà essere strutturalmente modificato in modo da consentire, anche nel caso di scarico non attivo, la presenza di una certa quantità di acqua trattata tale da permettere il prelievo di campioni analitici.

L'impianto sopra citato viene sottoposto ad operazioni di pulizia mediamente una volta all'anno; operazioni che comportano l'aspirazione del contenuto dei singoli comparti, la pulizia del filtro coalescenza e la sostituzione dei panni assorbenti. Le panne assorbenti vengono sostituite generalmente ogni 3 mesi.

Lo scarico finale delle acque di dilavamento trattate viene effettuato nella rete comunale delle acque bianche di via alla Zona Sportiva, che recapita a sua volta nel Torrente Scrivia. Dalle prove effettuate con appositi traccianti risulta che non esiste la possibilità di effettuare lo scarico in oggetto direttamente in corpi idrici superficiali ma solo nella rete acque bianche sopra citata.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e alla contestuale

approvazione del “Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio”, con le prescrizioni contenute nella relazione tecnica citata e riportate nella parte dispositiva;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 899 del 20.04.2017 con il quale è stato approvato il progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente presentato ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'area dello stabilimento Mirabelli, sito in via delle Piane, 83 nel comune di Ronco Scrivia;

Considerato il progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente, relativo all'impianto produttivo della ditta Mirabelli S.r.l., approvato con Atto della Città Metropolitana di Genova n. 899/2017 ed in particolare quanto disposto al Punto 1 lett. h), con il quale si richiede specifica autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale provenienti dall'impianto di Pump & Treat;

Vista l'istanza presentata con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 48359 del 06.09.2017, tesa ad ottenere autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque sotterranee provenienti dai piezometri S04 e S05 prelevate mediante impianto Pump&Treat, integrando l'autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06;

Visto che dalla relazione istruttoria redatta in data 16.10.2017, da personale dell'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche della Direzione Ambiente in materia di gestione delle acque e scarichi emerge quanto segue:

L'istanza di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, presentata dalla ditta Mirabelli S.r.l. nell'ambito dell'istanza ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006, è relativa allo scarico di acque reflue derivanti dalla bonifica e messa in sicurezza permanente dell'insediamento di produzione e delle acque meteoriche di dilavamento che interessano la superficie di un nuovo piazzale (1000 m²) che sarà realizzato sul lato Ovest del sito industriale.

Il sistema di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'insediamento produttivo prevede la realizzazione di due piezometri individuati come S04 e S05 attrezzati mediante impianto di Pump& Treat. Tale impianto sarà costituito da elettropompe sommerse (portata 15 lt/min.) idonee al recupero di acque di falda installate all'interno dei piezometri, da interruttori di livello a galleggiante per il comando automatico delle elettropompe e da un quadro elettrico per il controllo del sistema.

Sulla base delle campagne di campionamento della falda effettuate a partire dal 2011, viene stimato un quantitativo di acqua emunta pari a circa 4 l/minuto, suddivisi in 2 l/minuto per piezometro.

Tale quantitativo risulta sufficiente a svuotare completamente i piezometri in circa 30 minuti; il tempo di ricarica del piezometro, necessario a riportare il livello di falda alla quota originaria, risulta di circa 1 ora. Pertanto, ad esclusione del periodo estivo, viene stimato un quantitativo giornaliero totale pari a circa 2000 litri.

Il sistema prevede la raccolta ed il convogliamento delle acque di falda al sistema di trattamento, effettuato tramite un sistema di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità i punti di prelievo (piezometri S04 – S05) all'impianto di depurazione.

Prima del recapito delle acque di falda, all'impianto di trattamento, verrà predisposto idoneo

contatore volumetrico per il calcolo del quantitativo di acque emunte.

Impianto di depurazione

L'impianto di trattamento sarà utilizzato sia per il trattamento delle acque di falda emunte dai piezometri, sia per la depurazione delle acque meteoriche di dilavamento che interessano i nuovi piazzali dell'insediamento e presentano una superficie impermeabile di circa 1000 m² e utilizzata nell'ambito dell'attività di recupero di rottami ferrosi.

Nello caso specifico, trattandosi di acque che arrivano sia dal piazzale che dai cumuli di materiale stoccato, si ritiene che possano essere potenzialmente inquinate anche le acque di "seconda pioggia" e pertanto la ditta intende provvedere al trattamento di depurazione di tutte le acque meteoriche e non soltanto i primi 5 mm.

All'impianto di depurazione verranno inviate anche le acque reflue derivanti dalle periodiche campagne di monitoraggio delle acque di falda; il recapito verrà effettuato mediante tubazioni mobili e/o manualmente utilizzando delle cisternette di raccolta.

L'impianto in parola sarà costituito da una vasca prefabbricata in calcestruzzo in monoblocco, corredata di tutti i dispositivi necessari a realizzare i singoli comparti di trattamento e progettata per trattare in continuo le acque recapitate al suo interno.

Il modulo prefabbricato "Dissabbiatore-Disoleatore Statico" comprende le seguenti fasi di trattamento:

- decantazione statica del materiale sedimentabile;
- disoleazione statica delle sostanze leggere oleose che si stratificano in superficie. Il comparto decantazione-disoleazione è equipaggiato con deflettori in ingresso e sulle posizioni di passaggio intermedie tra i due comparti, per rallentare il flusso ed evitare il trascinarsi dei materiali in sospensione;
- filtrazione a coalescenza al fine di bloccare le sostanze oleose leggere in sospensione e contemporaneamente consentire il defluire delle acque depurate allo scarico finale;
- dispositivo di chiusura automatica dello scarico mediante otturatore a galleggiante tarato che, attivato da un determinato livello di liquido leggero accumulato, chiude lo scarico impedendo la fuoriuscita dell'olio;
- pozzetto di campionamento.

L'impianto di depurazione sopra descritto presenta un volume utile vasca di 11 m³, una capacità massima di trattamento pari a circa 17 l/s corrispondente a circa 60 mm/h di pioggia.

Lo scarico finale verrà effettuato nella rete delle acque bianche che recapita direttamente nel Torrente Scrivia che scorre nelle vicinanze. Tale scarico riceve già anche le acque provenienti dall'impianto di trattamento già esistente adibito alla depurazione delle acque di pioggia ricadenti sulle superfici dell'insediamento.

Visto che l'istanza di rinnovo presentata dalla Mirabelli S.r.l risulta completa della copia di avvenuto

versamento, effettuato in data 31.03.2014, pari a € 520,00 dovuto alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	520,00	227/2014

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Considerato che con la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 30538 del 05.06.2018, Mirabelli S.r.l., ha trasmesso dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia ex art. 87-89 D.Lgs. n. 159/2001 e s.m.i.;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di approvare, il progetto citato in premessa, presentato dalla Mirabelli S.r.l. e di autorizzare la stessa Società, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per la durata di anni dieci dalla data del presente atto - aggiornando quanto autorizzato con Provvedimento Dirigenziale n. 4532 del 27.09.2009, successivamente modificato con il Provvedimento Dirigenziale n. 6530/2012 - all'attività di raccolta e demolizione veicoli fuori uso, all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi finora gestita (presso il medesimo stabilimento) in regime di procedure semplificate di cui art. 216 del D.Lgs. n. 152/06, presso l'impianto sito nel comune di Ronco Scrivia in via delle Piane, 83, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

A) presso l'impianto potrà essere svolta, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003, nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto, l'attività di trattamento di veicoli fuori uso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) presso l'impianto potranno essere conferiti, per essere sottoposti alle operazioni di recupero R13 e R4 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso da bonificare e veicoli fuori uso bonificati classificati con i seguenti codici:

- CER 16.01.04* veicoli fuori uso
- CER 16.01.06 veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose

- b) nell'impianto potranno essere gestiti (operazioni di messa in riserva -R13- e/o stoccaggio provvisorio - D15) i rifiuti conferiti e/o prodotti (a seguito delle operazioni di bonifica e/o demolizione) indicati nella tabella di seguito riportata, con le relative specifiche di gestione e di ricevibilità, i relativi tempi, quantità e modalità di stoccaggio:

CER	Descrizione	Quantitativo	Modalità di	Settore di	Rifiuto	Tempo
-----	-------------	--------------	-------------	------------	---------	-------

		massimo in stoccaggio	stoccaggio	stoccaggio	ricevibile da terzi	massimo di stoccaggio
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati: olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico	500 l	in contenitore in PET da 500 l	E	NO	6 mesi
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati					
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici					
130113*	altri oli per circuiti idraulici					
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione					
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile					
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione					
130802*	Emulsioni oleose (da pressa)	200 l	In fusto metallico con bacino di contenimento	E	NO	1 anno
140601*	HFC	40 l	in bombole da 20 l cad	E	NO	1 anno
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	200 l	In idonei contenitori	E	NO	1 anno
160104*	Veicoli fuori uso	7	Parcati nel settore A	A	SI	30 giorni
160107*	Filtri dell'olio	400 l	In fusto/fusti metallici	E	NO	6 mesi

160108*	Componenti contenenti mercurio	50 l	In fusto metallico	E	NO	1 anno
160109*	Componenti contenenti PCB	50 l	In fusto metallico	E	NO.	1 anno
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	200 l	In fusto metallico	E	NO	1 anno
160113*	Liquido per freni	200 l	In fusto metallico con bacino di contenimento	E	NO	18 mesi
160114*	Liquidi antigelo	200 l	In fusto metallico con bacino di contenimento	E	NO	1 anno
160601*	Accumulatori	15,6 m ³	In idonei contenitori	E	SI	6 mesi
160103	Pneumatici fuori uso	20 m ³	In cassone scarrabile	F	SI	1 anno
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (carcasse bonificate e/o pressate)	400 m ³	In cumulo non superiore ai cinque metri di altezza	D,G	SI	180 giorni Al netto del n di gg dal conferimento fino all'avvenuta bonifica
161002	Altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso – liquido lavaggio vetri	200 l	In fusto metallico con bacino di contenimento	E	NO	1 anno
160801	Catalizzatori	3 m ³	In cassone metallico	F	NO	1 anno
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti					

- c) il numero totale di autoveicoli fuori uso in stoccaggio sarà di **7 unità**. Tale numero è il rapporto fra l'estensione del settore A (42 m² circa) indicati nella planimetria allegata e la superficie media occupata da un veicolo (5-6 m²). Il numero dei veicoli stoccati può essere superiore a 7 in caso di presenza di motoveicoli o motocarri viceversa il numero dovrà essere ridotto in caso di presenza di automezzi pesanti che presentano un maggiore ingombro;
- d) al centro di autodemolizione non potranno pervenire autoveicoli alimentati a metano

e/o GPL nonché autoveicoli con impianti di condizionamento alimentati con gas lesivi dell'ozono stratosferico di cui alla Legge n. 549/93 (CFC e HCFC). A tale riguardo si specifica che la gestione dei CFC e degli HCFC non rientra nella presente autorizzazione;

- e) per quanto riguarda il deposito temporaneo di tipologie di rifiuti prodotti dal trattamento dei veicoli fuori uso non comprese tra quelle specificate nelle tabelle di cui ai punti A)b) e B)a), del presente atto, la Società dovrà ottemperare alle condizioni previste all'art. 183 comma 1) lettera bb) del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) la disposizione dell'impianto con aree di lavorazione e stoccaggio è indicata nella planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento; tali zone dovranno essere individuate mediante idonea segnaletica verticale e/o orizzontale o mediante altri dispositivi anche mobili atti a rendere distinguibili le aree utilizzate per l'attività di autodemolizione (settore conferimento veicoli, settore trattamento veicoli, settore di deposito delle parti di ricambio, settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica, settore di deposito dei veicoli trattati) e per individuare le aree di stoccaggio. Ove lo stoccaggio avviene in cassoni scarrabili si ritiene sufficiente l'apposizione dei contrassegni indicanti il tipo di rifiuto ed il relativo CER e le indicazioni sulle caratteristiche di pericolo in caso di rifiuti pericolosi;
- g) il quantitativo massimo di rifiuti trattabili (mediante bonifica e messa in sicurezza) presso l'impianto sarà di 25 t/giorno di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso;
- h) i veicoli da bonificare non potranno essere stoccati rovesciati, sul fianco o accatastati;
- i) il tempo massimo di permanenza in stoccaggio dei veicoli a motore fuori uso, rimorchi e simili e loro parti non potrà superare complessivamente i 180 gg (tempo di stoccaggio in attesa di bonifica, bonifica e demolizione) dal loro conferimento al centro;
- j) i veicoli dovranno essere bonificati al più presto e comunque non oltre 30 gg dal conferimento;
- k) i veicoli incidentati, o quelli che comunque presentino evidenze di perdite di liquidi dovranno essere bonificati al più presto, pertanto le operazioni di messa in sicurezza dovranno avvenire entro le 12 ore lavorative dal loro conferimento;
- l) le zone ove avverranno le operazioni di sosta auto in attesa della bonifica, la zona dove avverrà la bonifica, sosta delle auto in attesa di essere demolite e di stoccaggio dei rifiuti prodotti, dovranno essere chiaramente individuate e distinte anche, eventualmente, mediante idonea segnaletica orizzontale e/o verticale;
- m) fermo restando quanto visto al punto e) lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli dovrà avvenire in maniera tale che comunque non ci sia commistione con altre tipologie di rifiuti, identificate da CER differenti, impiegando all'uopo anche barriere fisiche mobili (new jersey, catenelle ecc.). In generale lo stoccaggio, in cassoni o in cumuli dei rifiuti dovrà essere realizzato in maniera tale da consentirne l'ispezione;
- n) sull'area scoperta dell'insediamento potranno sostare e/o essere depositati

esclusivamente veicoli fuori uso privi di perdite e gocciolamenti di fluidi. Non potranno essere depositati veicoli incidentati e/o con parti meccaniche scoperte che possono causare l'inquinamento delle acque piovane dilavanti gli stessi veicoli;

- o) prima della collocazione nell'area di demolizione, si dovrà provvedere alla bonifica dei mezzi mediante smontaggio degli accumulatori elettrici, la rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, all'estrazione dei liquidi contenuti nel veicolo stesso e all'estrazione dei gas contenuti negli impianti di condizionamento non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla Legge n. 549/93;
- p) le operazioni di recupero dei gas compressi e dei carburanti (estrazione, travaso, stoccaggio) dovranno essere svolte adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare emissioni diffuse in atmosfera di sostanze organiche volatili;
- q) la bonifica dei veicoli sopraccitata dovrà essere eseguita sull'apposita vasca di raccolta in ferro con grigliato su di un'area impermeabilizzata al coperto, in modo da poter raccogliere eventuali sversamenti liquidi che possano contaminare il suolo, dovrà comunque essere tenuto a disposizione, presso l'insediamento, un idoneo quantitativo di materiali assorbenti per il contenimento ed il recupero di eventuali sversamenti accidentali; il materiale utilizzato per tale operazione dovrà essere in seguito correttamente smaltito;
- r) le eventuali parti recuperate per la successiva commercializzazione dovranno essere conservate separatamente dai rifiuti. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli individuate all'allegato II del D.Lgs. n. 209/03. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e s.m.i, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del D.Lgs. 30 aprile n. 285 ;
- s) i carburanti recuperati potranno essere utilizzati all'interno dell'impianto, per i mezzi d'opera;
- t) per i rifiuti costituiti da veicoli bonificati (16 01 06) l'altezza massima di accatastamento non deve superare i 4 metri;
- u) le batterie, prima di essere avviate al recupero, dovranno essere stoccate in idonei contenitori a tenuta per evitare eventuali sgocciolamenti e muniti di coperchio che dovrà essere rimosso solo per consentire le operazioni di carico; è ammesso lo stoccaggio in contenitori aperti solo nel caso in cui gli stessi siano posti in zone al riparo dagli agenti atmosferici. Dovrà essere disponibile inoltre un'adeguata quantità di materiale per la neutralizzazione di eventuali soluzioni acide sversate. Il contenitore dovrà essere adeguatamente etichettato;
- v) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovrà avvenire separatamente da quelli non pericolosi;
- w) dovrà essere evitata qualsiasi forma di combustione di materiali soggetti o derivanti dalla rottamazione;

- x) i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
- y) entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto dovranno essere dettagliate le mobilità operative di bonifica e demolizione dei veicoli pesanti e non, che evidenzino e garantiscano l'operatività in sicurezza degli addetti a tali attività nel rispetto delle condizioni generali previste dal D.Lgs. n. 209/2003 s.m.i.; in assenza di tale documentazione o a seguito della valutazione di quella eventualmente presentata, la Città Metropolitana si riserva di operare revisione o revoca parziale della presente autorizzazione;

B) presso l'impianto potranno essere svolte l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria allegata potranno essere effettuate la messa in riserva (R13) e le operazioni di recupero (R4) delle tipologie di rifiuti riportate all'allegato 3 al presente atto con i relativi quantitativi annui massimi di stoccaggio;
- b) presso l'impianto potranno essere effettuate eventuali operazioni di cernita manuale per l'asportazione di materiali estranei nonché operazioni di separazione delle parti metalliche, cesoiatura e pressatura dei metalli e smontaggio dei RAEE (R12);
- c) presso l'impianto potranno essere trattate (R4) meno di 100 ton/giorno di rifiuti non pericolosi;
- d) le operazioni di recupero dei RAEE dovranno avvenire al coperto nel rispetto di quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 151/05 e n. 49/2014;
- e) presso l'impianto, a seguito delle operazioni di recupero effettuate, i rifiuti in metallo potranno perdere la connotazione di rifiuto (end of waste - EoW) nel rispetto delle caratteristiche definite ai paragrafi 3.1 e 3.2 all'allegato 1 suballegato 1 del D.M.A. 05.02.1998 e in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011 e dal Regolamento (UE) N. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, rispettivamente per i rottami in ferro, acciaio, ed alluminio e per i rottami in rame;
- f) i rifiuti soggetti a recupero finale (R4) presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione dovranno essere destinati ad effettivo ed oggettivo utilizzo entro 18 mesi dalla data di presa in carico;
- g) al fine di garantire la tracciabilità della gestione dei rifiuti trattati presso l'impianto per ogni lotto lavorato dovranno essere registrati i seguenti dati:
 - data di inizio trattamento (R4);
 - data di fine trattamento (data alla quale è stata verificata la conformità del prodotto alle caratteristiche richiamate alla precedente lettera e);
 - data di avvio ad effettivo ed oggettivo utilizzo del prodotto ottenuto;

- h) per le finalità sopra citate entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, dovrà essere formalizzata una proposta in tale senso che dovrà essere valutata e approvata dall'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova (si specifica che le registrazioni previste dalle norme vigenti potranno essere integrate eventualmente utilizzando un quaderno d'impianto, da conservare in sito);
- i) presso l'impianto potranno essere conferiti solo trasformatori privi di PCB o già bonificati e completi di idonea documentazione di avvenuta bonifica;
- j) il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti di cui al precedente punto B)a) è di un anno;
- k) i rifiuti di cui alla precedente lettera B)a) dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori ed eventuali fasi di recupero;
- l) entro 90 giorni dal ricevimento delle presente atto per la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici e per la gestione dei RAEE:
 - i. l'Azienda dovrà trasmettere un piano dettagliato di radioprotezione, redatto da un esperto qualificato (E.Q.) in materia almeno di secondo grado. Il piano dovrà contenere le procedure da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività;
 - ii. prima dell'accettazione, i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti ai controlli di radioattività, con apposita strumentazione portatile, da parte di personale della Ditta (appositamente formato da un E.Q. almeno di secondo grado). Le rilevazioni dovranno essere eseguite in area appositamente individuata in modo da evitare lo spostamento del carico in caso di rilevamento radiometrico di livelli anomali;
 - iii. l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici dovrà essere mantenuta in efficienza e periodicamente tarata da soggetti accreditati. L'azienda dovrà essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido e riportante la successiva scadenza della verifica strumentale;
 - iv. dovrà essere compilato un registro delle rilevazioni indicante, almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure del fondo ambientale;
 - v. in caso di rilievo di livelli radiometrici anomali dovrà esserne data comunicazione immediata all'Autorità di P.S. più vicina Inoltre dovrà essere data comunicazione ai competenti organi dell'S.S.N., al Comando Provinciale dei VV.FF., alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;
 - vi. il personale deve essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico, da un esperto qualificato, almeno di secondo grado, in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive;
 - vii. le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con

apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;

viii. ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo dovranno essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda a seguito di rilievi anomali di radioattività;

C) prescrizioni generali riguardanti tutte le attività di cui alle precedenti lettere A) e B):

- a) lo stoccaggio dei rifiuti non potrà superare l'altezza dei muri e della schermatura a recinzione dell'impianto; la visuale dalle aree pubbliche dei materiali stoccati nelle aree esterne deve essere protetta a mezzo di adeguata recinzione formata da siepi sempreverdi e/o da muri intonacati di altezza adeguata;
- b) tutta l'area dell'insediamento dovrà essere recintata e dovrà essere regolato l'accesso ad estranei all'impianto mediante appositi dispositivi di chiusura;
- c) la quantità istantanea stoccata complessivamente di olio e di emulsioni oleose, queste ultime derivanti dalla manutenzione della pressa, dovrà essere inferiore a 500 lt;
- d) fatto salvo i tempi indicati nella tabella di cui al punto A)b) del presente atto, il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti autorizzati è di un anno, i tempi di stoccaggio dei rifiuti originati dalle operazioni R12 e R4 se non specificati diversamente all'interno del presente provvedimento, dovranno sottostare alle condizioni previste dal deposito temporaneo rifiuti di cui all'art. 183 comma 1) lettera bb) del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni' ;
- e) i rifiuti liquidi dovranno essere conservati in idonei contenitori chiusi divisi per tipologia per essere successivamente smaltiti o recuperati. Tali contenitori dovranno essere tenuti al coperto fino al successivo avvio a smaltimento o recupero e dovranno essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- f) lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (oli esausti, liquido antigelo, liquido freni) avverrà al di sopra di bacini di contenimento di capacità eguale almeno alla terza parte di quella complessiva dei contenitori stessi e in ogni caso dovranno avere capacità pari a quella del più grande dei rispettivi contenitori;
- g) le aree/settori dove i rifiuti saranno stoccati e/o trattati dovranno essere chiaramente individuate utilizzando segnaletica orizzontale e/o verticale con i mezzi ritenuti più appropriati per rendere chiare le delimitazioni e non dovrà esserci commistione tra le varie tipologie di rifiuti (vedere successiva lettera h), né tra i rifiuti da trattare e quelli trattati né tra i rifiuti e gli EOW; le altre zone dovranno essere mantenute sgombre da rifiuti;
- h) ciascuna tipologia di rifiuti, identificata da un diverso CER dovrà essere stoccata separatamente dalle altre tipologie di rifiuti;
- i) lo stoccaggio dei rifiuti in contenitori dovrà avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli dovrà essere effettuato in modo tale da assicurare il rispetto dei limiti temporali di deposito degli

stessi;

- j) ciascun cumulo di rifiuti o contenitore degli stessi dovrà essere dotato di segnaletica orizzontale e/o verticale che indichi chiaramente il tipo di rifiuto stoccato ed il relativo codice CER; parimenti dovranno essere adeguatamente identificate e delimitate le aree dove saranno stoccati i materiali che hanno perso la connotazione di rifiuto (End of Waste – EoW);
- k) lo stoccaggio di tali rifiuti dovrà avvenire in maniera tale che comunque non ci sia commistione con altre tipologie di rifiuti impiegando all'uopo anche barriere fisiche mobili (new jersey, catenelle ecc.);
- l) l'impianto dovrà essere dotato di adeguato strumento di pesa per i rifiuti conferiti presso l'insediamento
- m) dovrà essere sempre mantenuta funzionalmente integra ed eventualmente ripristinata la pavimentazione impermeabile di tutte le aree dove si svolgono le attività di gestione di rifiuti da parte della Società Mirabelli in modo da evitare inquinamenti del suolo.
- n) dovrà essere tenuto in efficienza il sistema di raccolta e trattamento delle acque e degli eventuali reflui;
- o) dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, corredando con lettera di accettazione della carica da parte dello stesso incaricato;
- p) entro 90 giorni data di ricevimento del presente atto dovrà essere aggiornata la garanzia finanziaria, costituita per la gestione dell'impianto secondo le opzioni riportate dal presente atto alle successive lettere q), r) e s);
- q) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una garanzia finanziaria, a favore della Città Metropolitana di Genova, di entità pari ad una copertura di € 797.730,48, capacità massima di trattamento (importo determinato in funzione di una capacità massima di trattamento veicoli fuori uso pari a 25t/g, capacità massima di trattamento di rifiuti non pericolosi pari a 100 t/g, stoccaggio massimo istantaneo di 5450 m³ di rifiuti non pericolosi e di 15,6 m³ di rifiuti pericolosi, comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012);
- r) in alternativa alla garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera q), e unitamente a quanto previsto alla successiva lettera s), per la gestione dell'attività di raccolta e demolizione veicoli fuori uso, di cui alla lettera A) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione, a favore della Città Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria di entità pari ad una copertura di € 234.276,13 (importo determinato in funzione di una capacità massima di trattamento veicoli fuori uso pari a 25t/g, stoccaggio massimo istantaneo di 20 m³ di rifiuti non pericolosi e di 15,6 m³ di rifiuti pericolosi e comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, in base ai

criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012)

- s) in alternativa alla garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera q), e unitamente a quanto previsto alla precedente lettera r), per la gestione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, di cui alla lettera B) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova, di entità pari ad una copertura di € 625.405,75 (importo determinato in funzione di una capacità massima di trattamento di rifiuti non pericolosi pari a 100 t/g, stoccaggio massimo istantaneo di 5430 m³ di rifiuti non pericolosi e comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012)
- t) le garanzie di cui alle precedenti lettere q), r) e s) dovranno essere costituite con una delle seguenti modalità
- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;
- u) le garanzie finanziarie prestate a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alle precedenti lettere q) o r) e s) dovranno coprire l'intera durata dell'autorizzazione e saranno svincolabili al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;
- v) l'entità delle garanzie di cui alle precedenti lettere q), r) e s) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Ditta dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
- w) copia originale delle garanzie finanziarie costituite in ottemperanza alle precedenti lettere q), r) e s) dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;
- x) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti

dall'esercizio dell'attività di recupero;

- y) le zone di transito degli automezzi e di movimentazione dei materiali dovranno essere mantenute pulite e umidificate per prevenire il sollevamento di polveri;
- z) l'azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare fenomeni di imbrattamento delle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento;
- aa) fatto salvo quanto previsto per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso da bonificare (CER 16.01.04*), nel rispetto del regime di privativa di cui all'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e di quanto previsto dalla Legge 28.12.2015 n. 221 in merito alla raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, presso lo stabilimento della Mirabelli S.r.l. e di eventuali ulteriori aggiornamenti normativi, potranno pervenire rifiuti, non accompagnati da formulario (o documento equivalente con riferimento alla disciplina SISTRI) solo alle condizioni previste dalla normativa vigente e in particolare nel rispetto delle specifiche di seguito riportate:

- I. rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

Potranno essere ricevuti tali rifiuti solo da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio e previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 1 che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. La Mirabelli S.r.l. dovrà annotare sul registro di carico e scarico in luogo degli estremi del formulario il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto ai sensi dell'art. 266 comma 5 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. indicando il codice fiscale del conferente e gli estremi della licenza comunale al commercio. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti rifiuti senza formulari;

- II. rifiuti conferiti da privati cittadini:

Premesso che i rifiuti domestici sono normalmente conferiti con le modalità previste dai vari Comuni si ritiene che in casi particolari (comuni sprovvisti di centri di raccolta) in maniera occasionale il cittadino che intende avviare a recupero rifiuti provenienti dalla propria abitazione e classificabili come domestici in quanto prodotti in conto proprio possano conferirli alla Mirabelli S.r.l. previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 2 che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. La Mirabelli S.r.l. dovrà annotare sul registro di carico e scarico in luogo degli estremi del formulario il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto da privati cittadini indicando il C.F. del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti rifiuti senza formulari;

- ab) alla chiusura dell'impianto:
 - i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

- iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.
- 2) di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto dalla Mirabelli S.r.l. ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- 3) di autorizzare la Mirabelli S.r.l., nell'ambito del procedimento di modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo sito in via delle Piane 83 nel comune di Ronco Scrivia, ed aventi recapito nel Torrente Scrivia, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1.496.738 e Latitudine Nord 4.939.770, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la L.R. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
- 4) di sottoporre la Mirabelli S.r.l. in relazione all'autorizzazione di cui al precedente punto 3), al rispetto delle seguenti prescrizioni;
- a) il pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, dovrà essere modificato in modo tale da consentire un ristagno di acque reflue, tale da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
- b) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
- c) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza così come indicato nel "disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione" di cui al punto 3 dell'Allegato A del R.R. 10 luglio 2009 n.4;
- d) i vari scomparti dell'impianto di depurazione ed il filtro a coalescenza dovranno essere sottoposti ad operazioni di pulizia almeno due volte all'anno;
- e) i panni oleoassorbenti installati nel terzo scomparto dovranno essere sostituiti almeno ogni tre mesi al fine di garantire sempre una buona efficienza degli stessi.
- f) come punto per il campionamento delle acque di scarico dovrà essere utilizzato il pozzetto immediatamente a valle del punto di uscita dall'impianto di depurazione
- g) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, etc.) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; eventuali disservizi dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

- h) la superficie delle aree esposte a contaminazione dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
- i) il pozzetti di deviazione di flusso dovrà essere sottoposto a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento dello stesso;
- j) l'area interessata direttamente dal dilavamento delle acque meteoriche, dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di spazzamento;
- k) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- l) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni quattro mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, ferro, piombo, cadmio, rame, tensioattivi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Provincia tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;
- m) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
- n) le acque piovane ricadenti sui tetti e sulle coperture dell'insediamento dovranno essere allontanate mediante apposita rete di regimazione delle acque bianche.

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti

informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico, dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. n. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

- 5) di autorizzare la Mirabelli S.r.l. allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dalla bonifica e messa in sicurezza permanente della falda e dal dilavamento della nuova area dall'insediamento produttivo, ubicato in via delle Piane 83 nel comune di Ronco Scrivia, ed avente recapito in condotta acque bianche affluente del Torrente Scrivia nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.496.738 e Latitudine Nord 4.939.770 ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la L.R. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- 6) di sottoporre la Mirabelli S.r.l. in relazione all'autorizzazione si cui al precedente punto 5), al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la Mirabelli S.r.l. dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente e all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di attivazione dello scarico tempestivamente, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di controllo previste alla successiva lett. l);
 - b) l'impianto di depurazione dovranno essere sottoposti a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature e strumentazioni dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;
 - c) il contatore volumetrico installato per misurare il quantitativo delle acque di falda emunte dal sistema Pump&Treat, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. In caso di disservizio e/o sostituzione dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dati la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello segnato alla data di ripristino;
 - d) prima della data di attivazione dello scarico dovrà essere predisposto un pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, realizzato in modo tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
 - e) la vasca prefabbricata in monoblocco dell'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazioni di pulizia mediante rimozione dei fanghi

depositati sul fondo e asportazione delle sostanze oleose stratificate in superficie, al fine di garantire sempre una piena efficienza e una buona capacità di depurazione;

- f) il filtro a coalescenza dovrà essere periodicamente rimosso e sottoposto ad operazioni di pulizia e lavaggio al fine di garantire sempre una buona ed efficace azione di abbattimento delle sostanze oleose leggere;
- g) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
- h) le pendenze di scorrimento della nuova area realizzata sul lato Ovest dell'insediamento, dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento;
- i) le acque piovane ricadenti sui tetti e sulle coperture della nuova area dell'insediamento, dovranno essere allontanate mediante apposita rete di regimazione delle acque bianche;
- j) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;
- k) la Società dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni tre (3) mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, ferro, piombo, cadmio, rame, cromo totale, mercurio, zinco, alluminio. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;
- l) il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al punto precedente è fissato a 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico, che dovrà essere comunicata con le modalità indicate alla precedente lett. a);
- m) contestualmente all'invio dei referti di analitici, di cui al punto precedente, dovrà essere comunicato il valore segnato dal contatore asservito alla misurazione del quantitativo di acque di falda emunte ed avviate all'impianto di depurazione, al momento del campionamento;
- n) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non

espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico, dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. n. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

- 7) di introitare la somma pari a € 520,00, versata dalla Mirabelli S.r.l secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010002	0	3001624	+	520,00					227	2014		
Note:													
				TOTALE ENTRATE:	+	520,00							
				TOTALE SPESE:	-								

- 8) di trasmettere il presente atto alla Mirabelli S.r.l.;
- 9) di trasmettere il presente atto al Comune di Ronco Scrivia e alla Regione Liguria;
- 10) di trasmettere il presente atto all'ARPAL e all'A.S.L. 3 "Genovese" per i controlli di rispettiva

competenza;

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale



ALLEGATO 3

Tipologia	CER	Tipo recupero	Quantità istantanea in stoccaggio Volume (mc)
Imballaggi	150101 imballaggi in carta e cartone 150104 imballaggi metallici 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 200101 carta e cartone	R13 - R12	70
Vetro	101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 150107 imballaggi in vetro 160120 vetro 170202 vetro 191205 vetro 200102 vetro	R13 - R12	30
Metalli ferrosi	100210 scaglie di laminazione 100299 rifiuti non specificati altrimenti 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 120199 rifiuti non specificati altrimenti 150104 imballaggi metallici 160117 metalli ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 170405 ferro e acciaio 190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 191202 metalli ferrosi 200140 metallo 200307 rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)	R13 - R12 e R4 (R4 entro il limite di 100 t/g)	5000
Metalli ferrosi	100899 rifiuti non specificati altrimenti 110501 zinco solido 110599 rifiuti non specificati altrimenti 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 120199 rifiuti non specificati altrimenti 150104 imballaggi metallici 160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio 170403 piombo 170404 zinco 170406 stagno 170407 metalli misti 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 191203 metalli non ferrosi 200140 metallo 200307 rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)		
Scorie	100201 rifiuti del trattamento delle scorie 100202 scorie non trattate 100903 scorie di fusione	R13 - R12	70
Cavi	160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio	R13 - R12	80

ALLEGATO 3

	170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		
RAEE e loro parti	110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113 110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205 110299 rifiuti non specificati altrimenti 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13 - R12	120
Plastiche e imbottiture	070213 rifiuti plastici 070299 rifiuti non specificati altrimenti 120105 limatura e trucioli di materiali plastici 160119 plastica	R13 - R12	30
Legno	150103 imballaggi in legno 170201 legno 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 200301 rifiuti urbani non differenziati	R13 - R12	30



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: MIRABELLI S.R.L.. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06, PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA E SELEZIONE DI RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA, VIA DELLE PIANE, 83

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE


Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001624	+	520,00					227	2014		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	520,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 12/06/2018

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



IVICO 83C - RONCO SCRIVIA -

Fuori scala